

STATUTO

DECA RUGGERINA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TORRE ORSAIA SA VIA
INDIPENDENZA 12

Numero REA: SA - 320329

Codice fiscale: 03781380658

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-04-2010 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A"	
	S T A T U T O	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART.1) E' costituita una Società Cooperativa a mutualità pre-	
	valente denominata " DECA RUGGERINA Società Cooperativa Socia-	
	le ", la quale è disciplinata dalle norme contenute nel pre-	
	sente Statuto, dai patti espressi nei regolamenti previsti	
	dalla legge, dalle norme del Titolo VI del Libro quinto del	
	Codice Civile e, in quanto compatibile, dalla normativa in	
	materia di Società a responsabilità limitata.	
	La Società Cooperativa sarà iscritta a cura degli amministra-	
	tori nell'apposito albo previsto dall'articolo 2512 del Cod.	
	Civ..	
	ART.2) La Società Cooperativa ha sede nel Comune di Torre Or-	
	saia (SA), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione	
	eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.	
	111-ter disp.att. del Codice Civile.	
	L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di soppri-	
	mere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali,	
	filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza)	
	ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune	
	indicato al precedente comma.	
	Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi se-	
	condarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da	

	quello sopra indicato.	
	ART.3) La Cooperativa ha durata fino al trentuno (31) dicembre duemilacinquanta (2050).	
	Detto termine potrà prorogarsi con delibera dell'assemblea, salvo, in tal caso, il diritto di recesso del socio dissenziente, che verrà comunicato all'Organo Amministrativo nei termini di cui all'articolo 2532 del Codice Civile e produrrà effetto così come previsto nell'ultimo comma della citata norma.	
	TITOLO II	
	SCOPI MUTUALISTICI - OGGETTO - NORMATIVA APPLICABILE	
	ART.4) La Cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata. Essa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente ai sensi degli artt. 2512, 2513, 2514, 2515 del Codice Civile. La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ad all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:	
	a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;	
	b) lo svolgimento delle attività appresso specificate, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, avvalendosi prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci e proponendosi di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda, continuità di occupazione lavorativa e le migliori	

	condizioni economiche, sociali e professionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	
	ci, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rappor-	
	to di lavoro, in forma subordinata o autonoma nelle diverse	
	tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi forma	
	con cui contribuire comunque al raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento interno, ai	
	sensi dell'art. 6 della Legge 3 aprile 2001 n.142.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con i	
	terzi; essa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.	
	ART.5) La Cooperativa intende realizzare i propri scopi so-	
	ciali attraverso:	
	a) la gestione di servizi sociali orientati in via priorita-	
	ria, ma non esclusiva, ai bisogni di persone svantaggiate,	
	disagiate, emarginate, quali, a puro titolo esemplificativo,	
	anziani o persone comunque giunte alla fase terminale della	
	loro esistenza, minori, immigrati, persone senza fissa dimo-	
	ra, ragazze madri, tossicodipendenti. In relazione a ciò, la	
	Cooperativa può svolgere e gestire stabilmente o temporanea-	
	mente, in proprio e/o per conto terzi:	
	- attività e servizi di assistenza domiciliare;	
	- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carat-	
	tere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizi	

	appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pub-	
	blici o privati;	
	- strutture di prima accoglienza per persone anziane autosuf-	
	ficienti e non, nonché servizi integrati per residenze pro-	
	tette;	
	- strutture di prima accoglienza per immigrati, minori, per-	
	sone senza fissa dimora, ragazze madri, tossicodipendenti;	
	- servizi e centri di riabilitazione;	
	- centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e	
	finalizzate al miglioramento della qualità della vita nonché	
	altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turi-	
	smo sociale;	
	- strutture di micro-ricettività alberghiera per l'accoglienza	
	di persone svantaggiate;	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità	
	locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e	
	disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone	
	in stato di bisogno;	
	- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle	
	istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di	
	affermazione dei loro diritti;	
	- mediazione familiare e scolastica all'interno delle scuole	
	attraverso sportelli di ascolto e di informazione ed anche in	
	luoghi diversi dalle sedi scolastiche.	
	A tali fini, la Cooperativa potrà:	

	- creare opportunità di svago, di cultura, di aggregazione	
	sociale, di divertimento per persone svantaggiate, disagiate,	
	emarginate, nell'ambito della provincia e del territorio di	
	azione della Cooperativa stessa;	
	- creare e gestire luoghi di aggregazione;	
	- realizzare progetti di integrazione degli stranieri resi-	
	denti o domiciliati in Italia, siano essi cittadini della Co-	
	munità Europea o extracomunitari;	
	- favorire lo sviluppo di attività sportive dilettantistiche	
	al fine dell'aggregazione;	
	- organizzare concerti musicali, convegni, dibattiti, semina-	
	ri;	
	- avvalersi di collaboratori esterni (quali, a puro titolo e-	
	semplificativo, avvocati, psicologi, medici, conoscitori di	
	lingue straniere) per la corretta funzionalità della Coopera-	
	tiva e per la realizzazione dei suoi progetti.	
	b) Servizi di:	
	- viabilità durante lo svolgimento di manifestazioni cultura-	
	li, sportive, religiose, politiche e mondane;	
	- viabilità in presenza di cantieri stradali;	
	- guardiania in giardini pubblici;	
	- gestione di ricoveri per animali randagi e, specificamente,	
	di canili;	
	- pulizia in genere di ambienti di qualsiasi dimensione e	
	contesto;	

	- spazzamento e pulizia di vie, piazze, spazi pubblici, stra-	
	de interne ed esterne, pubbliche o private;	
	- raccolta e trasporto in discarica o in punti di stoccaggio	
	di rifiuti solidi urbani; raccolta differenziata; raccolta	
	relativa a rifiuti pericolosi tossici, nocivi, speciali e ri-	
	ciclabili, fatta salva l'acquisizione delle autorizzazioni	
	previste dalle vigenti normative in materia;	
	- gestione del verde pubblico e di giardini anche privati e	
	relativa manutenzione, con particolare riferimento ad inter-	
	venti in aree protette ed attività rivolte alla tutela natu-	
	ralistica, paesaggistica ed ambientale, dei prodotti agricoli	
	tipici, locali e biologici, con particolare riferimento a	
	quelli muniti di marchio DOP, DOC, IGP, IGT;	
	- gestione di mense scolastiche ed aziendali, ostelli, dormi-	
	tori e campings;	
	- organizzazione e gestione di sagre e manifestazioni di pub-	
	blico ristoro ed intrattenimento;	
	- vigilanza in aree adibite a parcheggio pubblico;	
	- supporto all'ordine pubblico durante lo svolgimento di ma-	
	nifestazioni di qualsiasi genere;	
	- controllo di ambiente e territorio e tutela del patrimonio	
	boschivo;	
	- affissione di manifesti;	
	- organizzazione e logistica per la preparazione di manife-	
	stazioni di qualsiasi genere;	

	- volantinaggio;	
	- guida ed assistenza ai turisti;	
	- accompagnamento con scuolabus di minori presso colonie ma-	
	rine e similari;	
	- gestione di asili nido; di ludoteche; di miniclubs;	
	- gestione di strutture al servizio dei turisti.	
	A tali fini, la Cooperativa potrà:	
	- organizzare e gestire corsi di formazione e di aggiornamen-	
	to professionale sia a vantaggio dei soci sia a vantaggio di	
	terzi.	
	- stipulare convenzioni con enti pubblici, ai sensi dell'art.	
	5 punto 1) della Legge 8 novembre 1991 N.381.	
	Tra le attività sopra indicate alle lettere a) e b) vi è col-	
	legamento funzionale; le tipologie di svantaggio e/o le aree	
	di intervento come sopra previste richiedono attività coordi-	
	nate per l'efficace raggiungimento delle finalità della Coo-	
	perativa. Quest'ultima potrà svolgere qualunque altra atti-	
	vità connessa ed affine agli scopi sopraelencati, nonché com-	
	piere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni con-	
	trattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria -	
	come attività comunque non prevalente e per il migliore con-	
	seguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta del-	
	la possibilità di svolgimento di attività che la legge riser-	
	va a società in possesso di requisiti, appositamente autoriz-	
	zate e/o iscritte in appositi albi o elenchi - necessarie od	

	utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia	
	direttamente sia indirettamente, attinenti ai medesimi.	
	La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una	
	sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento,	
	per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effet-	
	tuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E', per-	
	tanto, tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il	
	pubblico, sotto ogni forma.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare di appalto indette da	
	Enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche	
	in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel	
	presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste	
	disposte dalla Comunità Europea, dallo Stato, dalla Regione,	
	dagli Enti locali o da organismi pubblici o privati interes-	
	sati allo sviluppo della cooperazione.	
	La Cooperativa potrà inoltre costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale nonchè adottare procedure di programmazione plu-	
	riennale finalizzate allo sviluppo e/o all'ammodernamento a-	
	ziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 N.59 ed even-	
	tuali norme modificative ed integrative.	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutuali-	
	stici deve essere rispettato il principio di parità di trat-	
	tamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e	

	qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento	
	deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.	
	Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri	
	e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutuali-	
	stica tra cooperativa e soci. Tali regolamenti, predisposti	
	dall'organo amministrativo, devono essere approvati dall'as-	
	semblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi	
	ad oggetto modificazioni dei patti sociali.	
	Il superamento dei limiti stabiliti dall'art.2519 del Codice	
	Civile determina l'obbligo per l'organo amministrativo di	
	convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modi-	
	ficazioni dello Statuto. I soci che non concorrono a tale de-	
	liberazione hanno diritto di recesso. Qualora l'assemblea non	
	abbia deliberato entro centoottanta giorni dalla data in cui	
	si è determinato il superamento dei limiti predetti, la Coo-	
	perativa è sciolta.	
	TITOLO III	
	SOCI - AMMISSIONE - RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE - MORTE	
	ART.6) Il numero dei soci è illimitato nel rispetto del-	
	l'art.2519 C.C.. Può essere compreso tra tre e otto solo se	
	tutti i soci sono persone fisiche. Se, durante la vita della	
	Cooperativa, il numero dei soci diviene inferiore al minimo	
	di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di	
	un anno, trascorso il quale la Cooperativa si scioglie.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che abbia-	

	no compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano matura-	
	to o che intendano maturare una capacita' professionale nei	
	settori di cui all'oggetto della Cooperativa o che comunque	
	possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la	
	propria attività lavorativa. In deroga a quanto precede, pos-	
	sono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tec-	
	nici ed amministrativi in numero strettamente necessario al	
	buon funzionamento della Cooperativa.	
	Possono aderire alla Cooperativa persone esercenti attività	
	di assistenza e di consulenza ai sensi dell'art. 10) della	
	Legge 8 novembre 1991 N.381.	
	Non possono in ogni caso divenire soci coloro che esercitino	
	in proprio imprese identiche o affini a quella della Coopera-	
	tiva. E', inoltre, fatto divieto ai soci cooperatori di ade-	
	rire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano	
	identici scopi sociali ed esplichino una attività concorren-	
	te, nonchè di prestare lavoro a favore di terzi esercenti im-	
	prese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo	
	amministrativo.	
	Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle se-	
	guenti categorie:	
	a) soci prestatori, che prestano la loro attività in favore	
	della Cooperativa;	
	b) soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo, diretta-	
	mente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperati-	

	va;	
	c) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamen-	
	te, il cui numero non può superare la metà del numero com-	
	plessivo dei soci;	
	d) soci sovventori, che partecipano a programmi per lo svi-	
	luppo tecnologico e per la ristrutturazione o per il poten-	
	ziamento aziendale oppure a programmi pluriennali per lo	
	sviluppo o l'ammodernamento aziendale.	
	Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche e/o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei	
	soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie	
	suindicate.	
	ART.7) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda	
	scritta all'organo amministrativo, specificando:	
	- cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, citta-	
	dinanza, codice fiscale e, se soggetto diverso da persona fi-	
	sica, denominazione sociale, sede e codice fiscale;	
	- la dichiarazione di attenersi rigorosamente alle norme del	
	presente Statuto, dei Regolamenti ed alle deliberazioni as-	
	sembleari;	
	- la dichiarazione di versare il sovrapprezzo, la cui misura	
	sarà stabilita annualmente dall'assemblea;	
	- l'indicazione della effettiva attività svolta, della even-	

	tuale capacità professionale maturata nei settori di cui al-	
	l'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze pos-	
	sedute nonchè del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rap-	
	porto di lavoro che intende instaurare in conformità con il	
	presente Statuto e con l'apposito regolamento;	
	- l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, che	
	non dovrà comunque essere inferiore o superiore ai limiti	
	fissati dalla normativa vigente, nel rispetto di quanto sta-	
	bilito con delibera assembleare.	
	I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono in-	
	dicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata	
	a rappresentarla nei rapporti con la Cooperativa, nonchè al-	
	legare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso	
	l'adesione.	
	La domanda deve essere corredata da ogni altra documentazione	
	prevista da eventuale deliberazione dell'organo di ammini-	
	strazione.	
	La documentazione di cui sopra potrà essere sostituita da au-	
	tocertificazione, se prevista dalla vigente normativa.	
	Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide l'organo	
	amministrativo con deliberazione motivata, salvo il ricorso,	
	in caso di rigetto, all'assemblea dei soci ai sensi dell'ar-	
	ticolo 2528 del Codice Civile.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata	
	nel libro dei soci solo dopo che il nuovo ammesso avrà effe-	

	tuato i versamenti di cui sopra; il che comporterà l'accetta-	
	zione incondizionata dello Statuto.	
	Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissio-	
	ne, da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., senza che siano	
	stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà	
	inefficace.	
	La domanda potrà essere rinnovata; in tal caso, l'ammissione	
	dovrà nuovamente essere deliberata.	
	In caso di reiezione della domanda di ammissione, l'organo	
	amministrativo deve motivare il rifiuto di ammissione e an-	
	nualmente riferire nella relazione al bilancio i criteri usa-	
	ti nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci.	
	Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci en-	
	tro sessanta giorni dalla comunicazione della reiezione. La	
	decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è inappellabi-	
	le.	
	I soci cooperatori sono obbligati:	
	- a sottoscrivere ed a versare la quota sociale;	
	- a versare il sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2528 del Codi-	
	ce Civile con le modalità e per l'importo annualmente deter-	
	minati dall'assemblea;	
	- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deli-	
	berazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;	
	- a mettere a disposizione le loro capacità professionali e	
	il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'atti-	

	vità svolta, nonchè alla quantità delle prestazioni di lavoro, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa.	
	ART.8) La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o morte.	
	Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2532 del Codice Civile, il recesso è ammesso quando:	
	a) il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) il socio non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il socio il cui rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra natura sia cessato per qualsiasi motivo;	
	d) si verifichi la trasformazione della Cooperativa in altro tipo di Società o altro ente;	
	e) avvenga il trasferimento della residenza del socio in una Regione diversa da quella in cui la Cooperativa svolge la propria attività;	
	f) si verifichi la cessazione dell'attività della Cooperativa nella Regione in cui il socio ha la residenza o il domicilio.	
	Spetta all'organo amministrativo accertare le motivazioni della domanda di recesso e di provvedere nei modi e nei tempi di cui all'articolo 2532 del Codice Civile.	
	ART.9) La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti, inabilitati o falliti.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitata-	

	mente al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione	
	al socio e dall'annotazione nel libro dei soci.	
	ART.10) L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del	
	socio cooperatore:	
	- che, ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile, cagioni al-	
	la Cooperativa con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto;	
	- che venga condannato per reati con sentenza penale passata	
	in giudicato;	
	- che svolga in proprio imprese identiche o affini con quelle	
	della Società;	
	- nei cui riguardi sia stata avviata una procedura fallimen-	
	tare o una qualsiasi procedura concorsuale;	
	- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giu-	
	ustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie di-	
	sciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di stru-	
	menti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato su-	
	bisca un provvedimento di licenziamento per motivi discipli-	
	nari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.	
	L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, previa	
	intimazione da parte del medesimo al socio di rimuoverne, ove	
	possibile, la causa. Contro la deliberazione di esclusione,	

	il socio può proporre opposizione al Tribunale competente,	
	nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dal-	
	l'annotazione nel libro dei soci.	
	A seguito del recesso e dell'esclusione del socio lavoratore	
	si risolve l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi	
	dei precedenti articoli.	
	ART.11) In caso di morte del socio, agli eredi o legatari	
	spetta la liquidazione della partecipazione sociale del "de	
	cuius".	
	L'erede o il legatario, che abbia i requisiti stabiliti dal	
	presente Statuto per assumere la qualità di socio, può suben-	
	trare nella partecipazione sociale del dante causa. In tal	
	caso, entro e non oltre sei mesi dall'accettazione dell'ere-	
	dità o dal conseguimento del legato, lo stesso dovrà presen-	
	tare la domanda di ammissione, secondo quanto precedentemente	
	previsto, cui consegirà la valutazione della sussistenza dei	
	requisiti da parte dell'organo amministrativo, nei modi e con	
	le modalità prescritte in materia di ammissione di nuovi soci	
	dal presente Statuto. In caso di diniego, sono consentite le	
	facoltà ivi previste. Ove l'erede o il legatario non ne fac-	
	cia richiesta, o la relativa richiesta sia definitivamente	
	respinta, lo stesso avrà diritto alla liquidazione della quo-	
	ta sociale.	
	Nel caso abbiano diritto a subentrare alla partecipazione so-	

	ziale più eredi o legatari (che abbiano i requisiti secondo	
	quanto in precedenza ed abbiano ottemperato a quanto sopra	
	stabilito) gli stessi, coevamente al subentro in Società, de-	
	vono nominare un rappresentante comune che li rappresenti	
	nell'esercizio dei diritti amministrativi verso la Società e	
	che abbia ogni facoltà, nessuna esclusa, con riferimento ai	
	diritti patrimoniali derivanti dalla partecipazione sociale	
	stessa (ivi compresi i ristorni).	
	ART.12) Il socio receduto, decaduto o escluso e gli eredi o	
	legatari del socio defunto (i quali ultimi non abbiano i re-	
	quisiti per l'ammissione alla società o non vogliano suben-	
	trare) avranno diritto soltanto al rimborso del valore nomi-	
	nale delle somme versate oppure della minore somma risultante	
	dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo sciogli-	
	mento del rapporto sociale.	
	La liquidazione della partecipazione sociale comprende anche	
	il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, in presenza dei	
	presupposti di cui all'articolo 2535, II comma, del Cod.Civ..	
	La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera racco-	
	mandata e, nel termine di sei mesi dalla approvazione del bi-	
	lancio relativo al detto esercizio, deve procedersi alla li-	
	quidazione.	
	Nell'ipotesi prevista dall'articolo 2535 ultimo comma del Co-	
	dice Civile, la liquidazione od il rimborso, unitamente agli	
	interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro il	

	termine di cinque (5) anni.	
	Il diritto alla liquidazione si prescrive decorsi cinque (5)	
	anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si	
	è verificata o è diventata efficace la causa di scioglimento	
	del singolo rapporto sociale ed il relativo valore è devoluto	
	a riserva legale.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE E PARTECIPAZIONE -	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - STRUMENTI FINANZIARI	
	ART.13) Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote sociali del valore nominale cia-	
	scuna non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dal-	
	le leggi vigenti;	
	b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi	
	di gestione, con le quote sociali eventualmente non rimborsa-	
	te ai soci receduti, decaduti o esclusi ed agli eredi o lega-	
	tari di soci defunti, a norma dell'articolo precedente;	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate, oltre che dal-	
	le tasse di ammissione, dagli avanzi di gestione a tale scopo	
	destinati, e dall'accantonamento del sovrapprezzo;	
	d) da altro fondo o accantonamento costituito a copertura di	
	particolari rischi o in previsione di oneri futuri;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Società al fi-	
	ne di essere impiegata per gli scopi sociali e da eventuali	

	altri fondi di riserva speciali costituiti in conformità alle	
	norme di legge.	
	E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci sia du-	
	rante la vita della Società sia al suo scioglimento.	
	ART.14) Le quote sono nominative e non possono essere sotto-	
	poste a pegno nè essere cedute nemmeno ad altri soci con ef-	
	fetto verso la Società se la cessione non è autorizzata dal-	
	l'organo amministrativo, ai sensi dell'articolo 2530 del Co-	
	dice Civile, e con le modalità da detta norma previste.	
	In alternativa all'autorizzazione, l'organo amministrativo	
	può comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare la	
	quota di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni	
	proposte dal socio, da parte della Cooperativa o di un terzo	
	che abbia i requisiti per divenire socio. Tale comunicazione	
	ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessio-	
	ne, ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione stessa.	
	Le somme versate per tassa di ammissione non sono rimborsabi-	
	li in nessun caso.	
	L'organo amministrativo può acquistare o rimborsare quote	
	della Cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e	
	il complessivo indebitamento della Cooperativa è superiore ad	
	un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli	
	utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti	
	dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.	

	ART.15) L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno	
	dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventa-	
	rio da compilarsi con criteri di oculata prudenza, e alla	
	predisposizione, nel caso di obbligo di legge, della relazio-	
	ne di cui al primo comma dell'articolo 2428 del Codice Civi-	
	le, indicando specificatamente nella stessa i criteri seguiti	
	per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con	
	il carattere cooperativo della Società, nonchè evidenziando	
	nella nota integrativa, ai sensi degli articoli 2545 e 2513	
	del codice civile, le condizioni di prevalenza mutualistica.	
	ART.16) La Cooperativa deve riportare separatamente nel bi-	
	lancio i dati relativi all'attività con i soci distinguendo	
	eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare l'eroga-	
	zione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei li-	
	miti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente,	
	dalle disposizioni del presente Statuto e dal relativo appo-	
	sito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione	
	alla qualità e quantità degli scambi mutualistici intrattenu-	
	ti dal socio e secondo le concrete modalità previste dal Re-	
	golamento Interno della società, che stabilisce i criteri di	
	ripartizione i quali, in via generale, devono considerare le	

	ore di lavoro, la qualificazione, specializzazione, anzianità	
	ed esperienza lavorativa.	
	I risultati di esercizio erogabili ai soci in proporzione al-	
	la qualità e quantità degli scambi mutualistici non possono	
	superare il valore dell'utile conseguito dalla Cooperativa	
	nello svolgimento dell'attività svolta con i soci.	
	ART.17) L'eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita:	
	a) non meno del trenta per cento (30%) al fondo di riserva	
	legale ordinaria;	
	b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale	
	minima prevista dalle leggi vigenti, dovrà essere corrispo-	
	sta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di	
	rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperati-	
	vo, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n.59, e successive	
	modifiche ed integrazioni;	
	c) ai fini mutualistici, nella misura che verrà stabilita	
	dall'assemblea che approva il bilancio;	
	d) con ciò che resta saranno distribuiti dividendi ai soci,	
	ma in misura non superiore alla percentuale ammessa dall'ar-	
	ticolo 2514 del Codice Civile e dalle ulteriori disposizioni	
	legislative fiscali ai fini della presunzione di esistenza a-	
	gli effetti tributari dei requisiti mutualistici;	
	e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che appro-	
	va il bilancio, alla costituzione o all'incremento di fondi	

	di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnolo-	
	gico o per la ristrutturazione o per il potenziamento azien-	
	dale.	
	L'assemblea può deliberare che i dividendi spettanti ai soci	
	a norma del precedente punto siano trattenuti dalla Società	
	ed accreditati a ciascuno di essi in conto nuove quote.	
	La quota di utili, non assegnata ai sensi dei punti preceden-	
	ti e non distribuita ai soci, dovrà essere destinata a fini	
	mutualistici.	
	La Cooperativa comunque:	
	a) non potrà distribuire i dividendi in misura superiore al-	
	l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento, l'intero patri-	
	monio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i divi-	
	dendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla Legge	
	del 31 gennaio 1992 N.59.	
	Tali clausole relative ai requisiti della mutualità prevalen-	
	te sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.	

	ART.18) Ai sensi dell'art.2526 ultimo comma del Codice Civi-	
	le, la Cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti	
	finanziari privi di diritti di amministrazione solo a inve-	
	stitori qualificati.	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assem-	
	blea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si ap-	
	plica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del Co-	
	dice Civile, in quanto compatibili con le successive disposi-	
	zioni del presente Statuto.	
	TITOLO V	
	TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI COOPERATORI	
	ART.19) Il trattamento economico dei soci cooperatori è de-	
	terminato da apposito regolamento interno, approvato dal-	
	l'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata	

	o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro in-	
	staurato con i medesimi.	
	In particolare, per i soci titolari di distinto rapporto di	
	lavoro subordinato, il regolamento interno richiama i con-	
	tratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai mi-	
	nimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, al-	
	trèsì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.	
	Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di	
	lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà	
	proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e,	
	comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi spe-	
	cifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni	
	analoghe.	
	Il regolamento interno può definire i parametri di carattere	
	economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali	
	l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e	
	stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di	
	approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle	
	condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.	
	La Cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nel-	
	l'ambito della propria struttura organizzativa aziendale fa-	
	vorendone la piena occupazione in base alle esigenze produt-	
	tive.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizza-	

	tive che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei	
	soci cooperatori, l'organo amministrativo potrà deliberare	
	la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa	
	del socio.	
	TITOLO VI	
	ASSEMBLEA - ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ART.20) Le convocazioni dell'assemblea dei soci devono essere	
	effettuate dall'organo amministrativo mediante avviso conte-	
	nente gli elementi idonei a garantire la tempestiva informa-	
	zione degli argomenti da trattare, il loro elenco, il giorno,	
	il luogo e l'ora dell'adunanza.	
	Esso va inviato ai soci, al domicilio risultante dal libro	
	dei soci, ed agli altri aventi diritto almeno otto (8) giorni	
	prima di quello fissato per l'adunanza, a mezzo raccomandata	
	A.R. o semplice o anche consegnata a mano e controfirmata -	
	per ricevuta - dal socio destinatario, o a mezzo fax munito	
	del rapporto di ricezione al numero di telefax comunicato dal	
	socio e risultante dal libro soci.	
	L'assemblea è convocata presso la sede sociale, o in via su-	
	bordinata, nel Comune ove ha sede la Società oppure altrove,	
	purchè in Italia.	
	L'organo amministrativo potrà, a sua discrezione e in aggiun-	
	ta a quella obbligatoria come sopra stabilita, usare qualun-	
	que altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra	
	i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.	

	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'as-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti	
	gli amministratori e sindaci, ove nominati, siano presenti o	
	adeguatamente informati della riunione e del suo oggetto e	
	nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Tuttavia	
	in tale ipotesi dovrà darsi tempestiva comunicazione delle	
	deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisori	
	non presenti.	
	ART.21) All'assemblea è inderogabilmente attribuito il potere	
	di:	
	a) - approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale	
	ed eventualmente il bilancio preventivo;	
	b) - deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e	
	sulla copertura delle perdite;	
	c) - procedere alla nomina e revoca degli amministratori, dei	
	sindaci e del revisore;	
	d) - deliberare l'eventuale compenso da corrisondersi agli	
	amministratori per la loro attività e determinare il compenso	
	annuale dei sindaci e del revisore;	
	e) - deliberare sulla responsabilità degli amministratori,	
	dei sindaci e del revisore;	
	f) - deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente	
	accantonati per fini di mutualità;	
	g) - deliberare sull'eventuale erogazione di ristori;	

	h) - deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale,	
	con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte	
	dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi,	
	nonchè, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il	
	programma di mobilità;	
	i) - deliberare sulle domande di ammissione non accolte dal-	
	l'organo amministrativo;	
	l) - deliberare sulle modifiche dello Statuto, sulla proroga	
	della durata o sullo scioglimento anticipato della Cooperati-	
	va;	
	m) - deliberare sulla decisione di compiere operazioni che	
	comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale de-	
	terminato dallo Statuto;	
	n) - deliberare sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri	
	dei liquidatori;	
	o) - approvare i regolamenti interni sul funzionamento della	
	Cooperativa;	
	p) - deliberare su ogni altra materia espressamente attribui-	
	ta dalla Legge alla sua competenza.	
	ART.22) L'assemblea è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno	
	la metà degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza	
	assoluta, tranne che per le delibere relative alle modifiche	
	dello Statuto, alla decisione di compiere operazioni che com-	
	portino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o	

	una rilevante modificazione dei diritti dei soci, allo scio-	
	glimento della Cooperativa ed alla nomina dei liquidatori,	
	per le quali occorrerà il voto favorevole di più della metà	
	dei soci aventi diritto al voto.	
	ART.23) Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che ri-	
	sultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.	
	Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il nume-	
	ro di quote possedute. Il socio può farsi rappresentare nel-	
	l'assemblea da un altro socio, non amministratore nè sindaco,	
	ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni	
	socio delegato non può rappresentare più di un socio.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assem-	
	blea e conservate fra gli atti sociali.	
	Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ri-	
	cevuto richiesta per iscritto da parte dell'organo ammini-	
	strativo, non hanno versato in tutto o in parte la quota e	
	per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedi-	
	mento di esclusione.	
	Per quanto non previsto, si applicano le regole di cui agli	
	artt.2538 e seguenti del Codice Civile, integrate da quelle	
	previste per l'assemblea nelle Società a responsabilità	
	limitata.	
	ART.24) Il voto deve manifestarsi palesemente in assemblea	
	per alzata di mano o per iscritto.	
	E' altresì ammesso il voto per televideoconferenza a condi-	

	zione che sia possibile garantire la contestualità della di-	
	scussione, del voto e della deliberazione. Il voto per tele-	
	videoconferenza non viene computato ai fini della regolare	
	costituzione delle assemblee in cui vengano posti in votazio-	
	ne argomenti diversi da quelli previsti nell'ordine del gior-	
	no dell'avviso di convocazione. E' vietato il voto segreto.	
	ART.25) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione o dall'Amministratore unico; in mancanza,	
	dall'amministratore più anziano.	
	Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare e far con-	
	statare la regolarità della costituzione dell'assemblea stes-	
	sa, di accertare l'identità dei presenti e la loro legittima-	
	zione, di regolare lo svolgimento della seduta e di accetta-	
	re i risultati delle votazioni.	
	Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'as-	
	semblea a maggioranza dei voti, salvo il caso in cui il ver-	
	bale è redatto da notaio designato dall'organo amministrati-	
	vo. Di ogni adunanza viene redatto processo verbale, sotto-	
	scritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio, e ri-	
	portato in apposito libro.	
	ART.26) La Cooperativa può essere amministrata, alternativa-	
	mente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione	
	della nomina:	
	- da un amministratore unico;	
	- da un Consiglio di Amministrazione composto da tre (3) a	

	sette (7) membri, secondo il numero determinato dai soci al	
	momento della nomina;	
	- da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti	
	o da esercitarsi a maggioranza.	
	Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna in-	
	dicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di	
	amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Ammi-	
	nistrazione. La maggioranza degli amministratori deve essere	
	scelta tra i soci cooperatori.	
	Gli amministratori durano in carica per un periodo non supe-	
	riore a tre (3) esercizi stabilito all'atto della nomina e	
	scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli amministratori sono rieleggibili. Essi sono dispensati	
	dal prestare cauzione. Non hanno diritto a retribuzione, sal-	
	vo che lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire	
	che ad essi vengano concessi gettoni di presenza o anche ac-	
	cantonare, nelle forme reputate idonee, un'indennità per la	
	risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del	
	mandato.	
	ART.27) Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi	
	membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea;	
	può inoltre nominare un Vice Presidente ed un Segretario, an-	
	che in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.	
	Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo di-	

	verso dalla sede sociale, purchè in Italia, tutte le volte	
	che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fat-	
	ta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri. La convo-	
	cazione viene fatta dal Presidente con lettera da spedire al-	
	meno cinque (5) giorni prima a ciascun membro del Consiglio	
	e del Collegio Sindacale, se nominato, o, in caso di urgenza,	
	con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da	
	spedire almeno due (2) giorni prima. Sono comunque validamen-	
	te costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione,	
	anche in difetto di formale convocazione, quando siano pre-	
	senti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi,	
	se nominati. Il Consiglio di Amministrazione è validamente	
	costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.	
	Esso delibera validamente con il voto favorevole della mag-	
	gioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il	
	voto del Presidente.	
	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute	
	dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato	
	dagli intervenuti. Le deliberazioni del Consiglio devono con-	
	stare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segreta-	
	rio. I soci possono impugnare le deliberazioni del Consiglio	
	di Amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condi-	
	zioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in	
	quanto compatibili.	
	ART.28) L'organo amministrativo è investito dei più ampi po-	

	teri per la gestione della Società. Ad esso spetta, pertanto,	
	a puro titolo esemplificativo:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;	
	b) redigere i bilanci;	
	c) predisporre i regolamenti interni previsti dallo Statuto e	
	le loro modifiche, da sottoporre all'approvazione dell'assem-	
	blea;	
	d) compiere tutti gli atti e concludere contratti di ogni ge-	
	nere inerenti all'attività (ovvero deliberarli, in caso di	
	Organo collegiale); fra gli altri, vendere, acquistare, per-	
	mutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più am-	
	pie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare	
	alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione,	
	anche di leasing, presso Istituti di Credito di diritto pub-	
	blico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti corren-	
	ti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione banca-	
	ria, compresi l'apertura di crediti e mutui, concedendo tutte	
	le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere,	
	girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti	
	cambiari e cartolari in genere;	
	e) acquisire risorse finanziarie per il conseguimento del-	
	l'oggetto sociale, chiedendo ai soci anticipazioni e finan-	
	ziamenti;	
	f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed o-	
	gni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;	

	g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti,	
	ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione di cui al successivo articolo 31, e nominare	
	il direttore, determinandone le funzioni e la retribuzione;	
	h) assumere e licenziare il personale della Cooperativa, fis-	
	sandone le mansioni e le retribuzioni;	
	i) deliberare (e decidere) circa l'ammissione, il recesso, la	
	decadenza, e l'esclusione dei soci, con deliberazione motiva-	
	ta;	
	l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di	
	quelli che, per disposizioni della legge, o del presente Sta-	
	tuto, siano riservati all'assemblea generale.	
	ART.29) Se per qualsiasi causa venga meno la metà dei compo-	
	nenti del Consiglio di Amministrazione, in caso di numero pa-	
	ri, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari,	
	decade l'intero Consiglio di Amministrazione. Ove siano stati	
	invece nominati più amministratori, con poteri congiunti e/o	
	disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un	
	solo amministratore, decadono anche gli altri amministratori.	
	Spetterà ai soci con propria decisione procedere alla nomina	
	del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo, il Consiglio	
	decaduto o gli amministratori decaduti potranno compiere i	
	soli atti di ordinaria amministrazione.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine	

	ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo	
	è stato ricostituito.	
	ART.30) Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti	
	dall'articolo 2381 del Codice Civile, può delegare le proprie	
	attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più	
	dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un	
	comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, deter-	
	minando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.	
	Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissio-	
	ne, recesso o esclusione dei soci e le decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci. Gli organi delegati ri-	
	feriscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sin-	
	dacale, se nominato, almeno ogni centottanta (180) giorni,	
	sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile	
	evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effe-	
	tuate dalla Cooperativa.	
	ART.31) La rappresentanza della Cooperativa e la firma socia-	
	le spettano all'Amministratore unico, al Presidente del Con-	
	siglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedi-	
	mento, al Vice Presidente, se nominato; agli amministratori	
	delegati e agli altri amministratori, in via tra di loro con-	
	giunta o disgiunta, secondo quanto stabilito nella delibera-	
	zione di nomina.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli ammini-	
	stratori, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono riscuo-	

	tere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di	
	ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze;	
	nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive	
	riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giu-	
	diziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdiz-	
	zione; rilasciare procure speciali per singoli atti o catego-	
	rie di atti.	
	TITOLO VII	
	ORGANO DI CONTROLLO - SCIoglimento - DISPOSIZIONE GENERALE	
	ART.32) Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione,	
	ai sensi dell'art.2476 del Codice Civile, ha diritto di avere	
	dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli	
	affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti	
	relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di	
	sua fiducia.	
	Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli e-	
	stremi, azione di responsabilità contro gli amministratori.	
	ART.33) La Cooperativa può nominare il Collegio Sindacale e/o	
	il revisore. Nei casi previsti dalla legge, la nomina è ob-	
	bligatoria.	
	ART.34) Il Collegio Sindacale, se nominato, si compone di tre	
	sindaci effettivi e due supplenti; dura in carica tre eser-	
	cizi ed è rieleggibile; i soci, nel nominarlo, determinano il	
	compenso, con l'osservanza delle tariffe professionali vigen-	
	ti.	

	In ogni caso di nomina obbligatoria del Collegio Sindacale,	
	la sua composizione deve essere effettuata in conformità di	
	quanto previsto dagli articoli 2397 e ss. del Codice Civile.	
	Il Collegio Sindacale deve operare nell'ambito delle funzioni	
	previste dall'articolo 2403 bis del Codice Civile e, in par-	
	ticolare, deve controllare l'amministrazione della Cooperati-	
	va, vigilare sull'osservanza della legge e del presente Sta-	
	tuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità socia-	
	le, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e	
	perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.	
	I sindaci devono anche:	
	a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale venga-	
	no fatte con l'osservanza delle norme di legge;	
	b) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;	
	c) intervenire alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio	
	di Amministrazione;	
	d) convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni pre-	
	scritte dalla legge in caso di omissione da parte degli ammi-	
	nistratori.	
	I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche indivi-	
	dualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio	
	Sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'an-	
	damento delle operazioni sociali e su determinati affari.	
	Con delibera di assemblea dei soci, il Collegio Sindacale	
	potrà essere nominato anche in assenza dei presupposti ri-	

	chiesti per la sua obbligatorietà.	
	ART.35) In qualunque caso di scioglimento della Società,	
	l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente	
	fra i soci, stabilendone i poteri. In caso di cessazione del-	
	la Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto	
	il rimborso delle quote effettivamente versate dai soci ed e-	
	ventualmente rivalutate, deve essere destinato a fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,	
	ai sensi della Legge N.59/1992, e successive modificazioni.	
	Le clausole mutualistiche di cui sopra sono inderogabili e	
	devono essere di fatto osservate.	
	ART.36) Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono	
	le norme del Codice Civile in tema di Società a responsabi-	
	lità limitata e le norme speciali in materia di cooperazione,	
	con particolare riferimento a quelle che regolano le coopera-	
	tive sociali.	
	Firmato: Savino Antonino - Notaio Donata Maria Biase - segue	
	sigillo.	
	Copia su formato informatico conforme all'originale documento	
	su supporto cartaceo, ai sensi dell'Art. 23 D.Lgs. 7 marzo	
	2005 N.82 che si trasmette ad uso Registro Imprese.	
	Si sono invocate le agevolazioni fiscali previste dalla legge	
	per le Cooperative Sociali e le Onlus, ed in particolare, ai	
	sensi dell'art.17 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997	
	N.460 e degli artt.19 e 27 bis della tabella allegata al	